



**TRIBUNALE DI VERONA**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta;

letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e valutate comparativamente le difese svolte da entrambe le parti;

ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società attrice opponente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 in ragione della presenza dell'Incoterm "FCA Sorga" nell'ordine relativo alla fornitura di cui è causa e di quanto risulta dagli ordini pregressi e dai documenti di trasporto CMR;

osservato, quanto all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: che l'attrice opponente non contesta la fornitura di mais di cui alla fattura n. 98/2022, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ma ha eccepito in compensazione un preteso controcredito di natura restitutoria/risarcitoria relativo ad una precedente fornitura di mais di cui alla fattura n. 12/2022; che l'opposizione è fondata su un principio di prova scritta perché la presenza di corpi estranei in tale fornitura è stata riconosciuta dalla stessa convenuta opposta nella mail del 22.4.2022 e, sulla base di una delibazione sommaria compatibile con lo stato degli atti, appare integrare gli estremi dell'aliud pro alio, rendendo il prodotto fornito inidoneo all'uso alimentare al quale è destinato;

ritenuto che, in presenza di tali elementi, non appare opportuno esercitare la facoltà di cui all'art. 648 c.p.c., a mente del quale, anche quando l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice "può" (e non "deve") "concedere l'esecuzione provvisoria del decreto";

ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova per interrogatorio e testi richiesta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 di parte attrice, limitatamente ai capitoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con esclusione dei restanti capitoli in quanto vertenti su circostanze generiche (cap. 3, 8) ovvero superflue ai fini della decisione (tutti gli altri);

ritenuta l'inammissibilità delle prove orali richieste da parte convenuta in quanto vertenti su circostanze superflue ai fini della decisione ed in parte implicanti giudizi non demandabili a testi o non formulati nel rispetto dell'art. 244 c.p.c.;

ritenuta l'ammissibilità della richiesta di abilitazione alla prova contraria diretta formulata da parte convenuta;

valutati la natura e l'oggetto della presente controversia e ritenuto opportuno, anche in considerazione dei rapporti tra le parti, disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. n. 28/2010;

P. Q. M.

rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

ammette le prove orali richieste nei limiti indicati in motivazione;

asigna alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

rinvia la causa per verificare l'esito della mediazione all'udienza del 6.2.2025 ore 11.40 (riservando all'esito i provvedimenti volti a dare ulteriore corso al giudizio).

Si comunichi alle parti.

Verona, 07.10.2024

Il Giudice  
*(dott. Fabio D'Amore)*